

In conformità all'articolo 47 dello Statuto dell'Unione Italiana, l'Assemblea dell'Unione Italiana, alla seduta tenutasi il 02.071994, emana la

## **DECISIONE**

### **Sull'assetto dell'amministrazione dell'Unione Italiana**

#### Art. 1

Con la presente Decisione si regolano l'assetto e la sfera di competenza dell'amministrazione dell'Unione Italiana.

#### Art. 2

L'amministrazione dell'Unione Italiana viene fondata per l'esercizio degli affari amministrativi, di determinati affari specializzati nonché per altri affari conformi alle competenze, all'ampiezza degli affari, al sistema di affinità, di dipendenza organizzativa e alle necessità di dirigerne efficacemente il lavoro e le responsabilità di lavoro nonché per adempiere agli obblighi sanciti dalle leggi statali (di Croazia e di Slovenia).

#### Art. 3

L'amministrazione dell'Unione Italiana esegue direttamente e controlla l'osservanza delle decisioni e degli altri atti generali dell'Assemblea e della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana nei settori per i quali è stata fondata e nell'ambito delle competenze definite da questa Decisione, e nei casi di mancata osservanza dei singoli atti generali adotta i corrispondenti provvedimenti.

#### Art. 4

La Giunta esecutiva indirizza le attività dell'amministrazione dell'Unione Italiana nell'esercizio degli affari di loro competenza e degli obblighi sanciti dalle leggi statali e ne controlla il lavoro.

Se, nell'esecuzione del controllo del lavoro dell'amministrazione dell'Unione Italiana, la Giunta esecutiva dovesse constatare che essa non esercita gli affari in conformità alle leggi, alle decisioni e agli altri atti generali dell'Unione Italiana, promuoverebbe il procedimento per l'accertamento delle dirette responsabilità.

L'amministrazione dell'Unione Italiana presenta obbligatoriamente la relazione sul lavoro svolto alla Giunta esecutiva almeno due volte all'anno.

#### Art. 5

I mezzi per il lavoro dell'amministrazione dell'Unione Italiana vengono assicurati nel bilancio dell'Unione Italiana e da altre fonti.

#### Art. 6

L'organizzazione interna, le modalità di lavoro e la decisionalità dell'amministrazione dell'unione Italiana vengono regolate dal Regolamento emanato dal dirigente dell'amministrazione dell'Unione Italiana, previo benestare della Giunta esecutiva.

#### Art. 7

L'organo dell'amministrazione dell'Unione Italiana è l'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta esecutiva.

#### Art. 8

L'ufficio dell'Assemblea e della Giunta esecutiva esegue:

- gli affari specializzati, giuridici, protocollari, di consulenza e di amministrazione tecnica in relazione alle competenze di lavoro dell'Assemblea, della Giunta esecutiva e dei loro organismi di lavoro;
- gli affari di fissazione e riscossione delle entrate che spettano all'Unione Italiana, l'elaborazione e l'attuazione del Bilancio dell'Unione Italiana, l'elaborazione del conto consuntivo del Bilancio, l'elaborazione e la realizzazione dei piani dell'Unione Italiana e la conduzione della contabilità, dell'evidenza delle entrate finanziarie e della contabilità del sistema dell'Unione Italiana nonché la conduzione del giro dei pagamenti tramite i conti dell'Unione Italiana e i conti del sistema dell'unione Italiana;
- gli affari d'elaborazione dei singoli atti che vengono emanati dall'Assemblea e dalla Giunta esecutiva nel settore delle finanze e dell'economia e il controllo della loro realizzazione.
- gli affari relativi alla stesura degli elenchi elettorali, ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione dell'Unione Italiana, alla conduzione del protocollo e dell'archivio nonché alla manutenzione degli ambienti d'affari che vengono usati dall'amministrazione dell'Unione Italiana.

#### Art. 9

Il lavoro dell'ufficio dell'Assemblea e della Giunta esecutiva è diretto dal Segretario generale.

Il Segretario generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta esecutiva viene eletto dall'Assemblea su proposta del presidente della Giunta esecutiva, con il mandato di quattro anni rinnovabile.

#### Art. 10

L'amministrazione dell'Unione Italiana risponde all'Assemblea e alla Giunta esecutiva per l'esercitazione legale e tempestiva degli affari di sua competenza.

#### Art. 11

L'amministrazione dell'Unione Italiana può esercitare determinati affari anche per altre persone giuridiche sulla base di accordi ovvero contratti particolari, qualora non venissero assolti da Enti o Società dell'Unione Italiana.

#### Art. 12

L'organizzazione interna dell'amministrazione dell'Unione Italiana è definita dagli impiegati che sono già in rapporto di lavoro nell'Unione Italiana.

Qualora si manifestasse la necessità di assumere nuovi impiegati verrà bandito il concorso corrispondente.

#### Art. 13

I termini per l'assunzione e la disposizione degli impiegati verranno stabiliti dalla Giunta esecutiva dell'Unione Italiana.

#### Art. 14

L'assetto definitivo e l'organizzazione dell'amministrazione dell'Unione Italiana verranno definiti dopo l'emanazione del Regolamento sul lavoro interno e la realizzazione delle altre condizioni indispensabili, ma al più tardi entro il \_\_\_\_\_ .

Art. 15

Il giorno in cui questa decisione entra in vigore cessa la validità delle Decisioni sugli organi e servizi amministrativi dell'Unione Italiana precedenti.

Art. 16

Questa Decisione entra in vigore e viene applicata il giorno della sua approvazione.  
(oppure: Questa Decisione entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale dell'Unione Italiana").

Nro.:

Verteneglio, 02.07.1994

Il presidente dell'Assemblea  
dell'Unione Italiana  
prof. Giuseppe Rota

Il presidente della Giunta esecutiva  
dell'Unione Italiana  
prof. Maurizio Tremul